CAMERA DEI DEPUTATI N. **2101**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 26 settembre 1996

(Relatore: **PEZZONI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MIGONE

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 agosto 1996 (v. stampati Senato nn. 672-893)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 agosto 1996

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2101 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

PEZZONI, *Relatore*.

ALLEGATO

In Europa la produzione cinematografica si fonda essenzialmente su basi nazionali e le differenze linguistiche e culturali hanno contribuito alla creazione di cinematografie dalle caratteristiche ben identificabili.

Pertanto le opere prodotte sono state destinate essenzialmente ai mercati nazionali e solo in alcuni casi, laddove la qualità e l'interesse hanno consentito una diffusione più ampia, hanno avuto successo anche al di fuori dei Paesi di origine.

Nel corso degli anni sessanta e settanta due fattori hanno contribuito a ridurre la capacità di produzione nazionale:

lo sviluppo della televisione che, diminuendo la frequentazione delle sale cinematografiche, ha ridotto sostanzialmente il « naturale » finanziamento dei film, dovuto all'afflusso degli spettatori;

l'aumento dei costi di produzione.

Per queste ragioni i produttori hanno fatto sempre più spesso ricorso alle coproduzioni. Esse necessitano di un accordo tra Stati in base al quale viene riconosciuta la nazionalità dei film prodotti da due Paesi.

Il primo accordo di questo tipo fu firmato tra l'Italia e la Francia. Su questo esempio furono firmati numerosi accordi fra diversi Paesi.

Gli accordi di coproduzione, che pure hanno contribuito a salvaguardare il cinema europeo, hanno, però, messo in evidenza i propri limiti, determinati dall'insorgere di effetti perversi.

Essendo la partecipazione tecnica ed artistica proporzionale al finanziamento si è, in alcuni casi, assistito alla creazione di opere «artificiali », in quanto gli attori ed i tecnici venivano scelti più in funzione della loro nazionalità, che per ragioni legate alla coerenza del film.

Gli accordi bilaterali che hanno consentito la realizzazione di coproduzioni anche tra più di due Paesi hanno determinato delle disparità che si sono tradotte in condizioni meno vantaggiose per alcuni produttori rispetto ad altri.

Essendo urgente adottare regole che non rimettessero in discussione le relazioni bilaterali stabilite dagli accordi, la formula della convenzione è apparsa lo strumento giuridico più adatto. In effetti la Convenzione europea, offrendo un fondamento giuridico comune, permette di superare gli inconvenienti che derivano da una molteplicità di accordi multilaterali firmati tra diversi Stati e, in quanto fattore di semplificazione delle relazioni cinematografiche tra gli Stati produttori, costituisce un mezzo di sviluppo e di promozione della coproduzione in Europa.

Gli Stati che non hanno firmato accordi bilaterali di produzione tra di loro, divenendo parti della Convenzione, permettono ai loro

produttori di intraprendere coproduzioni con i *partner* di tutti gli Stati firmatari della Convenzione.

Inoltre, autorizzando forme di coproduzione puramente finanziaria, senza partecipazione artistica e tecnica di coproduttori minoritari, si permette ai *partner* maggioritari di indirizzare la scelta tecnica ed artistica dell'opera e quindi di difendere l'identità culturale dei rispettivi Paesi europei.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PROGETTO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2101A
Lire 500